

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 52

21 luglio 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BIGNAMI

LA DIFESA LEGALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto assembleare n. 997

Relazione

A seguito di una ricerca condotta sulle spese che la Regione Emilia-Romagna affronta in materia di tutela legale, dai dati che ne emergono appare più che evidente che i costi che si trova a sostenere per la difesa legale raggiungono cifre esorbitanti tali da far sì che dal 2010 ai primi mesi del 2015 queste abbiano gravato sul bilancio della stessa per una cifra che varia tra i 3.330.000 ai 3.999.000 euro circa.

Le numerose controversie cui si trova a far fronte la Regione Emilia-Romagna vengono largamente affidate all'avvocatura del libero foro. I costi di questa scelta risultano essere così elevati che assorbono quasi per intero il budget del bilancio preposto all'assolvimento dei pagamenti in materia legale, basti pensare che nell'anno 2014, dei 3.353.379,97 euro devoluti per mandati di pagamento in materia legale, 3.174.384,05 sono stati elargiti all'avvocatura esterna.

La scelta di affidare precipuamente in via esclusiva all'avvocatura dello Stato consentirebbe comunque alla Regione di poter fare ricorso a quella esterna nei casi in cui non sussistano condizioni tali da poter garantire una difesa adeguata per l'Ente in oggetto; l'avvocatura dello Stato andrebbe pertanto preferita in controversie che afferiscono alla consuetudine lasciando a casi eccezionali il ricorso ai professionisti del libero foro.

Abruzzo, Calabria, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto hanno già emesso provvedimenti che affidano all'avvocatura dello Stato il patrocinio delle Regioni.

Questo Progetto di legge consentirà quindi di ottenere una sensibile diminuzione dei costi sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna e renderà altresì più trasparenti le scelte che indirizzano l'Ente nella gestione dell'affidamento della tutela legale.

Con l'articolo 1, al comma 1 si stabilisce che il Patrocinio e l'Assistenza in giudizio della Regione venga affidata in via esclusiva all'Avvocatura di Stato; con i commi 2 e 3 si deroga la possibilità di far ricorso all'avvocatura del libero foro in casi ritenuti eccezionali quali un conflitto di interessi anche potenziale tra la Regione e lo Stato; la specificità della materia trattata; l'incompatibilità degli avvocati corrispondenti.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la gestione delle controversie pendenti possano essere portate avanti da parte della Regione continuando ad avvalersi degli avvocati del libero foro fino all'ultimo grado di giudizio.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Difesa legale della Regione Emilia-Romagna

1. Il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo che nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, sono affidati in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato.
2. Il Servizio preposto all'esercizio dell'attività di difesa legale è competente, in via generale, nelle ipotesi di controversia della Regione con lo Stato e per i giudizi in cui vi sia conflitto di interessi, anche potenziale, con lo Stato.
3. La Regione può in casi eccezionali e motivati ovvero in ragione della specificità della materia trattata avvalersi di avvocati

del libero foro. La Regione può altresì avvalersi di avvocati del libero foro in luogo del Servizio preposto all'esercizio dell'attività di difesa legale in caso di incompatibilità dei corrispondenti avvocati ovvero in ipotesi di eccedente carico di lavoro segnalato dal Servizio.

Art. 2

Norma transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge per le nuove controversie si applica l'articolo 1. Per le controversie pendenti alla medesima data e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, la Regione può continuare ad avvalersi del Servizio competente all'esercizio dell'attività di difesa legale ovvero degli avvocati del libero foro.